

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 227

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CICCARDINI e MAZZARRINO

*Presentata il 7 giugno 1972*

### Rivalutazione della quota pensionabile della indennità di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a sanare una evidente sperequazione che colpisce i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile.

Detti dipendenti dello Stato infatti, all'atto del collocamento a riposo, non fruiscono delle aliquote che dovrebbero loro spettare in rapporto alle indennità di cui godono, salvo quote irrisorie sproporzionate alla globalità dei compensi percepiti.

Quanto detto appare evidente dall'allegata tabella riferita agli stipendi, indennità di servizio speciale e quote pensionabili riguardanti i funzionari di pubblica sicurezza.

Prendendo in esame ad esempio gli emolumenti percepiti da un commissario capo di pubblica sicurezza, si può notare come nel 1923, su uno stipendio annuo di lire 16.000, l'indennità di servizio speciale di lire 2.146,56 annue era interamente pensionabile; oggi, invece, lo stesso funzionario, con uno stipendio annuo lordo di 2.256.450 lire e una indennità di servizio speciale di lire 429.840 annue lorde, gode di una quota pensionabile della predetta indennità speciale di sole lire 2.676 annue lorde.

Di conseguenza costoro, rientrando nella vita civile, spesso gravati da menomazioni derivanti dal rischioso servizio compiuto, si vedono dimezzate le retribuzioni con un trattamento di quiescenza assolutamente inadeguato. Da rilevare inoltre che la prospettiva di tale trattamento di quiescenza ha un effetto psicologico negativo su tutto il personale in servizio.

Portando ad un giusto livello le quote pensionabili, come è previsto dalla presente proposta di legge, si viene ad effettuare dunque un giusto riconoscimento di un diritto acquisito dai funzionari di pubblica sicurezza.

Pertanto, per venire incontro alle aspettative di questa categoria, si ritiene urgente e inderogabile provvedere, per sanare l'attuale ingiusta situazione, a rendere pensionabile l'intera indennità di servizio speciale di cui godono attualmente i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile.

Il nuovo trattamento proposto dovrebbe essere, senza ulteriori misure di carattere amministrativo, esteso al personale in quiescenza come da tempo si pratica per ogni variazione di stipendio effettuata nei confronti del personale in attività di servizio.

TABELLA

FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA	1923		1971		
	Stipendio annuo (lordo)	Indennità di servizio speciale pensionabile	Stipendio annuo (lordo)	Indennità speciale di pubblica sicurezza	Indennità speciale di pubblica sicurezza pensionabile
Questore . . . . .	21.000	2.862,08	3.895.500	464.280	3.588
Vice questore . . . . .	17.800	2.504,32	3.131.100	455.160	3.144
Commissario capo . . . . .	16.000	2.146,56	2.256.450	429.840	2.676
Commissario . . . . .	13.700	1.967,68	1.396.500	431.160	2.448

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'indennità di servizio speciale, prevista dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza e del personale del Corpo di polizia femminile, è interamente pensionabile.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza a partire dalla sua entrata in vigore e vengono estesi anche ai funzionari di pubblica sicurezza e alle appartenenti al Corpo della polizia femminile che si trovano in quiescenza.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in circa 300 milioni di lire annue si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1972.